

la réciprocité au profit de l'INPI. Je vous notifierai de mon côté la décision correspondante avant cette même date.

2°) Conformément au 2° de l'accord, du 8 janvier 1955, la durée de validité en Italie des marques déposées en France en vertu de cet accord est identique à la durée de validité qu'elles auraient si elles avaient été déposées en Italie, soit vingt années.

En exécution de l'engagement pris à Rome et con-
signé en page 7, point I 1) du procès verbal, je vous informe que j'ai également engagé la procédure en vue de proposer à mon gouvernement la modification de notre accord du 8 janvier 1955.

In ordine a quanto precede, ho l'onore di confer-
marLe la mia approvazione; ciò che costituirà un ac-
cordo tra l'Amministrazione italiana e quella francese.

Voglia gradire, Signor Presidente, l'espressione della
mia alta considerazione.

Italo PAPINI

M. Georges VIANÈS

*le Directeur de l'Institut National
de la Propriété Industrielle
26 bis, rue de Léningrad
75800 PARIS, CEDEX 08*

Visto, il Ministro degli affari esteri
COLOMBO

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 15 giugno 1981.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona
in comune di Capoterra.

IL MINISTRO

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla pro-
tezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto
3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge
predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Ca-
gliari per la protezione delle bellezze naturali, nelle
adunanze del 2 aprile 1973 e 6 luglio 1977, ha incluso
nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela pa-
cristica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopra-
citata, parte del territorio comunale di Capoterra;

Considerato che i verbali della suddetta commissione
sono stati pubblicati nei modi prescritti dall'art. 2 della
precitata legge all'albo del comune di Capoterra;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a
termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare,
l'obbligo da parte del proprietario, possessore o dete-
nente a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella
località vincolata, di presentare alla competente Soprin-
tendenza, per la preventiva approvazione qualunque
progetto di opere che possono modificare l'aspetto este-
riore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole inte-
resse pubblico per le sue importanti caratteristiche pa-
noramiche e suggestive. Il comune di Capoterra si inse-
risce nel complesso orografico del Sulcis sud-orientale
con la parte ovest del suo territorio che si unisce al
quadro ambientale in un « unicum » inscindibile per
quanto riguarda l'aspetto morfologico, floreale e fauni-
stico, soprattutto per quest'ultimo in quanto nelle mon-
tagne di Capoterra sopravvive la relictta popolazione del
Cervo Sardo. Questa parte del territorio di Capoterra
fa parte della corona naturale che il complesso del
Sulcis sud-orientale crea intorno al golfo degli Angeli,
dal quale è visibile e colpisce per la rilevante bellezza
del territorio rappresentato da zone completamente co-
perte da densa vegetazione: macchia a corbezzolo, con
esemplari del diametro fino a 40 cm e altezza di 5-6 m
e macchia ad « Euyhorbia dendroides » e « Calichotome
villosa » sulle pendici rocciose e assolate. E' da sotto-
lineare ancora l'abbondanza e la varietà della fauna e
le innumerevoli sorgenti idriche naturali sgorganti dalla
roccia viva;

Decreta:

Parte del territorio del comune di Capoterra ha note-
vole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno
1939, n. 1497, art. 1, commi 3 e 4, ed è quindi sotto-
posta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.
Tale zona è delimitata nel modo seguente: in prossimità
delle case Baosu Tinghinu, dalla quota 124 verso
est in linea retta a quota 95 presso le case Sa Domu
de S'Arratori; da qui sempre in linea retta verso
sud-est alla quota 59 sulla strada che da Capoterra
porta a S. Girolamo; da qui si percorre la suddetta
strada verso sud sino alla strada podereale che porta
sino a Case Garau, che si percorre sino alle sud-
dette Case Garau; da qui in linea retta sino alla
strada di accesso all'azienda Buccellato; da qui si per-
corre verso sud la strada podereale sino all'azienda Don-
na Maria Saggianti e si prosegue sulla strada che con-
duce direttamente a Su Loi sino a quando si incrocia
la strada podereale che porta a quota 54; da qui si
prosegue ancora verso sud-est all'azienda a quota 39;
da qui si prosegue verso sud all'incrocio di strade a
quota 58 in prossimità di Case Barbera, poi in linea
retta alla quota 154 sul confine comunale tra Capoterra
e Sarroch; da questo punto risale verso nord a chiu-
dere sulla quota 124 in prossimità di Case Baosu Tin-
ghinu lungo il perimetro del vincolo già esistente.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940,
n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con i verbali
della commissione provinciale per la tutela delle bel-
lezze naturali di Cagliari.

La soprintendenza per i beni ambientali, architetto-
nici, artistici e storici di Cagliari curerà che il comune
di Capoterra provveda all'affissione della *Gazzetta
Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comu-
nale entro un mese dalla data della sua pubblicazione,
e che il comune stesso tenga a disposizione degli inte-
ressati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la plani-
metria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge
precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data
della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 15 giugno 1981

Il Ministro: BIASINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Verbale della seduta del 2 aprile 1973

Il 2 aprile 1973, in seguito ad invito diramato dal soprintendente con note numeri 567 e 568 del 15 marzo u.s., alle ore 17,30 si è riunita presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cagliari, in via Caprera, 9, la commissione per le bellezze naturali della provincia.

Sono posti all'ordine del giorno:

elenco delle località panoramiche dei comuni di QUARTU, ASSEMINI e CAPOTERRA.

(Omissis).

Prosegue la seduta per trattare la tutela panoramica dei comuni di Assemini e Capoterra.

Premesso che per i comuni su citati, fu sentito il parere dei sindaci interessati nella seduta del 17 aprile 1970, sulla necessità di salvaguardare da possibili speculazioni o distruzioni, le bellezze naturali dei due comuni limitrofi.

(Omissis).

I suddetti sindaci ne indicarono pure approssimativamente, i confini di loro pertinenza, per cui la commissione incaricò il funzionario dell'ispettorato alle foreste di fissarli sulla cartografia.

Ciò premesso, nella seduta odierna pur essendo assenti i sindaci dei comuni interessati, la commissione dopo di aver preso in esame la cartografia preparata, non avendo nulla da obiettare, approva definitivamente il vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, come «Quadro naturale», per le parti comprese nei confini dei comuni di Assemini e Capoterra, secondo la planimetria allegata.

(Omissis).

Verbale della seduta del 6 luglio 1977

L'anno millenovecentosettantasette, il giorno sei del mese di luglio, alle ore 17, in seguito ad invito diramato, con note numero 2677, 2678, 2679 e 2680 del 25 giugno 1977, si è riunita, presso la sede della soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cagliari, in via Caprera n. 9, la commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia. Sono posti all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

(Omissis).

2) CAPOTERRA - rettifica del vincolo;

(Omissis).

Si passa quindi al secondo punto dell'ordine del giorno: complesso orografico del Sulcis sud-orientale (comprendente i comuni di Capoterra, ecc.). Il presidente precisa che il precedente vincolo di Capoterra, pubblicato all'albo pretorio del 17 maggio 1973, viene a congiungersi al vincolo di Assemini - decreto ministeriale del 9 maggio 1975 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 13 giugno 1975.

(Omissis).

Pertanto, a maggioranza la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche propone che sia sottoposto ai vincoli della legge del 29 giugno 1939, n. 1497, il complesso orografico del Sulcis sud-orientale compreso nei comuni di Capoterra, Uta, Siliqua, Nuxis, Santadi, Pula, Villa San Pietro, Sarrochi.

Comune di CAPOTERRA.

La zona sottoposta al vincolo è delimitata dalla seguente linea: in prossimità delle case Baosu Tinghinu, dalla quota 124 verso est in linea retta a quota 95 presso le case Sa Domu de S'Arratori; da qui sempre in linea retta verso sud-est alla quota 105 e quindi alla quota 59 sulla strada che da Capoterra porta a S. Girolamo; da qui si percorre la suddetta strada verso sud sino alla strada podereale che porta a case Garau, che si percorre sino alle suddette case Garau; da qui in linea retta sino alla strada di accesso all'Azienda Buccellato; da qui si percorre verso sud la strada podereale sino all'Azienda Donna Maria Saggianti e si prosegue sulla strada che conduce direttamente a Su Loi sino a quando s'incrocia la strada podereale che porta a quota 54; da qui si prosegue ancora verso sud-est sino all'Azienda a quota 39; da qui prosegue verso sud all'incrocio di strade a quota 58 in prossimità di case Barbera, poi in linea retta alla quota 154 sul confine comunale tra Capoterra e Sarrochi; da questo punto risale verso nord a chiudere sulla quota 124 in prossimità di case Baori Tinghinu lungo il perimetro del vincolo già esistente.

(Omissis).

(4051)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 giugno 1981.

Determinazione del contributo per l'assistenza farmaceutica ai coloni e mezzadri per l'anno 1981.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5, comma secondo, della legge 26 febbraio 1963, n. 329, che prevede la determinazione di un contributo capitaro annuo per il finanziamento dell'assistenza farmaceutica ai coloni e mezzadri;

Considerata l'impossibilità di reperire, come negli anni decorsi, i dati inerenti al costo medio per assicurato per l'anno 1980 in conseguenza della normativa riguardante l'estinzione degli enti mutualistici e l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Considerata peraltro la permanenza dell'obbligo di procedere alla determinazione del contributo di cui trattasi, in attesa dell'attuazione dell'art. 57, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che per quanto attiene alla categoria dei mezzadri e coloni concessionari di fondi che richiedano un fabbisogno annuo di manodopera pari o superiore alle 120 giornate, determinerà un contributo sociale di malattia complessivo e quindi assorbente dell'assistenza farmaceutica;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di determinare l'entità del contributo capitaro per l'anno 1981 nella stessa misura fissata per l'anno 1980, salvo conguaglio;

Sentito, ai sensi dell'art. 2, lettera m), del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, il parere della commissione centrale preposta al Servizio per i contributi agricoli unificati;

Decreta:

Il contributo capitaro di cui all'art. 5, comma secondo, della legge 26 febbraio 1963, n. 329, è determinato per l'anno 1981 nella medesima misura stabilita per l'anno 1980, salvo conguaglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1981

Il Ministro: FOSCHI

(3964)